



Consiglio Federale

Delibera N.° 051/2009/D del 17/10/2009

Modifica articoli 40 e 41/G Regolamento Organico

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

valutata la necessità di semplificare la composizione della Commissione Nazionale Regolamenti (CNR) e delle Commissioni Regionali Regolamenti (CRR), pur garantendo al contempo una maggiore competenza tecnica;

ha deliberato la modifica degli articoli 40 e 41 Regolamento Organico, comma G, il cui testo è il seguente:

REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 40 - La Commissione Nazionale Regolamenti

Ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto, la Commissione Nazionale Regolamenti è l'Organo Federale preposto alla stesura dei Regolamenti Sportivi.

La Commissione Nazionale Regolamenti è composta da quattro membri nominati dal Consiglio Federale e dal Responsabile della Commissione Tecnica Nazionale.

Il Consiglio Federale procede alla nomina della Commissione Nazionale Regolamenti nel corso della sua prima riunione e comunque entro 90 giorni dalla data della sua elezione. La decadenza del Consiglio Federale comporta l'automatico scioglimento della Commissione.

La Commissione è presieduta da un Presidente scelto tra i membri nominati dal Consiglio Federale che avrà il compito di convocare e presiedere le riunioni. Un Segretario, nominato all'interno della Commissione stessa, avrà il compito di verbalizzarle le riunioni ed inviare il documento alla Segreteria Generale, entro i 15 giorni successivi alla riunione.



La Commissione è convocata con comunicazione scritta del Presidente con almeno quindici giorni di preavviso.

Le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e del Presidente della Commissione o di un suo delegato.

La data e la località di ogni riunione sono fissate dal Presidente.

La Commissione analizza le proposte di modifica dei Regolamenti Sportivi ed elabora un documento da sottoporre al Consiglio Federale.

La Commissione si riunirà con la periodicità necessaria per analizzare le proposte pervenute:

- dal Consiglio Federale;
- dalla Commissione Tecnica Nazionale;
- dalle Commissioni regionali Regolamenti.

Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

È consentito lo svolgimento di riunioni in forma telematica, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate in termini di convocazione, presenza e modalità di voto.

Nel caso in cui il Consiglio Federale riscontrasse contrasti con le finalità federali, lo Statuto o i Regolamenti Federali, il documento verrà rimandato alla Commissione Nazionale Regolamenti per la revisione.

La delibera definitiva dei Regolamenti Sportivi spetta in ogni caso al Consiglio Federale, che si dovrà pronunciare non oltre i sessanta giorni dal ricevimento delle proposte della Commissione Nazionale Regolamenti.

(omissis)...

Art. 41 - I Comitati Regionali

(omissis).

G) Commissione Regionale Regolamenti.

- 1) La Commissione Regionale Regolamenti è composta dal Responsabile Tecnico Regionale, dal Presidente del CR e tre Arcieri nominati dal Comitato Regionale.
- 2) La nomina della Commissione avverrà nel corso della prima riunione del



- Comitato Regionale, e comunque entro 90 giorni dalla sua elezione
- 3) Il Presidente del Comitato regionale presiede la Commissione.
 - 4) Le Commissioni Regionali dovranno analizzare le problematiche inerenti il Regolamento Sportivo e le richieste provenienti dalla propria regione man mano che si presentano, da inoltrare sotto forma di proposta alla Commissione Nazionale Regolamenti.
 - 5) La decadenza, per qualsiasi ragione, del Comitato Regionale comporta l'automatico scioglimento della Commissione Regionale Regolamenti.

Contestualmente alla modifica dell'articolo 41 Regolamento Organico, è stato abrogato il comma F.

Milano, 27/10/2009.

Il Presidente
Mauro Mandò